



CITTA' DI ASTI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 521
in data 11/10/2016**

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI ORGANI TITOLARI INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE E ORGANI SOSTITUTIVI EX ART. 18 D.LGS. 39/2013.

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

| <i>Nome e cognome</i> | <i>Carica</i> | <i>Presente</i> |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| Fabrizio Brignolo | SINDACO | SI |
| Davide Arri | ASSESSORE | SI |
| Mario Sorba | ASSESSORE | SI |
| Alberto Ghigo | ASSESSORE | SI |
| Maria Luisa Bagnadentro | ASSESSORE | SI |
| Massimo Cotto | ASSESSORE | SI |
| Pier Marco Vercelli | ASSESSORE | SI |
| Giuseppe Basso | ASSESSORE | SI |
| Andrea Cerrato | ASSESSORE | SI |
| Marta Parodi | ASSESSORE | NO |

Presidente
Fabrizio Brignolo

Segretario
Giuseppe Gorla

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI ORGANI TITOLARI INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE E ORGANI SOSTITUTIVI EX ART. 18 D.LGS. 39/2013.

Richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto, in particolare, l’art. 18 di detto decreto, i cui commi 2 e 3 prevedono, tra l’altro, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza e che i comuni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’individuazione delle procedure interne e degli organi sostitutivi come sopraindicato nell’ambito del Comune di Asti;

Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, si è proceduto a predisporre un’apposita disciplina contenuta nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti, inoltre, in merito all’argomento in oggetto, il comunicato del 14 maggio 2015 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e la determinazione approvata con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 dall’Autorità medesima;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.535 del 29/11/2012 con cui si è proceduto ad individuare, nell’ambito del Comune di Asti, il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del Segretario generale;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del medesimo art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del già citato d.lgs. 267/2000;

Su proposta dell’Assessore Arri,

LA GIUNTA

A voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 39/2013, la disciplina relativa all'individuazione delle procedure interne e degli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari nell'ambito del Comune di Asti, così come contenuta nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che la disciplina di cui al precedente punto 1) sarà pubblicata sul sito web istituzionale nell'apposita sotto sezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Infine, con successiva votazione, a voti favorevoli espressi all'unanimità, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs 267/2000.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012
BRIGNOLO FABRIZIO;2;649792



CITTA' DI ASTI

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED
ESECUTIVITA' DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 521 DEL 11/10/2016**

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI
ORGANI TITOLARI INDIVIDUAZIONE PROCEDURE INTERNE E ORGANI
SOSTITUTIVI EX ART. 18 D.LGS. 39/2013.

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal **13/10/2016** al **28/10/2016**.

La stessa è divenuta esecutiva in data **24/10/2016** per decorrenza del termine prescritto dall'articolo
134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 2 novembre 2016

Il Segretario Generale
Giuseppe Goria

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012



CITTA' DI ASTI

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO IN VIA SOSTITUTIVA DEL POTERE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NEL PERIODO DI INTERDIZIONE DEGLI ORGANI TITOLARI EX ART. 18 D.LGS. 39/2013

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente disciplina è adottata in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. La disciplina si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Asti rientranti nell'ambito di applicazione del sopramenzionato decreto legislativo 39/2013.

Art. 2 (Effetti delle violazioni)

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 e i relativi contratti sono nulli.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza ed il relativo potere di conferimento è esercitato in via sostitutiva come disciplinato nel presente atto.
3. Lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato da parte del responsabile dell'insorgere delle cause di incompatibilità.
4. Secondo quanto prescritto dall'art. 20 del citato d. lgs. 39/2013, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace resa dall'interessato ai sensi del medesimo art. 20 circa l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del

contraddittorio dell'interessato stesso, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto medesimo per un periodo di cinque anni.

Art. 3. (Inconferibilità – Incompatibilità - Contestazione)

1. Il Responsabile del Piano Anticorruzione (di seguito denominato Responsabile) cura che siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ed effettua le segnalazioni nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto medesimo.
2. Qualora il Responsabile venga a conoscenza, anche su segnalazione, del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013 o di una situazione di incompatibilità, deve avviare, entro i successivi quindici giorni, con un atto di contestazione, un procedimento di accertamento.
3. Nel caso di violazione delle norme sulle inconferibilità, il Responsabile effettua la contestazione della possibile violazione nei confronti sia dell'organo che ha conferito l'incarico sia del soggetto cui l'incarico stesso è stato conferito assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Decorso inutilmente il termine previsto per la presentazione di controdeduzioni ovvero, qualora le difese presentate non risultino idonee a ritenere infondata la contestazione, il Responsabile, entro i successivi quindici giorni, con provvedimento scritto e motivato, dichiara la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e, qualora, sulla base delle verifiche effettuate, valuti la sussistenza dei necessari presupposti per l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 18 del citato decreto 39/13, ne dà comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico e procede secondo quanto previsto al successivo articolo 4. Dalla data di tale comunicazione decorre il periodo di tre mesi durante i quali è precluso all'organo stesso l'esercizio del potere di conferire gli incarichi di sua competenza.
5. Nei casi in cui accerti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, il Responsabile contesta all'interessato l'accertamento compiuto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la rimozione della causa di incompatibilità. Decorso inutilmente il termine previsto per la presentazione di controdeduzioni ovvero, qualora le difese presentate non risultino idonee a ritenere infondata la contestazione, in assenza di opzione da parte dell'interessato, il Responsabile, con provvedimento scritto e motivato, dichiara la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.
6. Gli atti di accertamento delle violazioni del d. lgs. 39/2013 sono pubblicati sul sito istituzionale e comunicati al soggetto interessato, all'organo che ha conferito l'incarico ed all'ufficio competente al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 3 (Procedura sostitutiva)

1. Nei casi di accertamento della nullità dell'incarico per inconferibilità, il Responsabile, qualora valuti la sussistenza dei necessari presupposti per l'applicazione delle misure

interdittive di cui all'art. 18 del citato decreto 39/13, avvia la procedura sostitutiva invitando l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

2. Qualora l'organo destinato ad esercitare il potere sostitutivo valuti che sussista l'obbligo o vi sia, comunque, l'opportunità di procedere all'affidamento dell'incarico, procede al conferimento dello stesso nel periodo dell'interdizione e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di riferimento in quanto applicabili, dandone comunicazione al Responsabile.
3. Gli organi sostitutivi sono così individuati:
 - a) qualora l'interdizione riguardi conferimenti di incarichi operati dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il sostituto è il Sindaco;
 - b) qualora l'interdizione riguardi il Sindaco, il sostituto è il Vice Sindaco;
 - c) il sostituto del Segretario generale, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione o di Dirigente, è il Vice segretario generale;
 - d) il sostituto dei Dirigenti è il Segretario generale, fatti salvi i casi di cui alla precedente lettera c).